

**PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO
AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI
DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA**

**SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINATORIA
E DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**

Commissione Tributaria Provinciale Catania – Sezione VI

Sentenza n. 525 del 28/12/2006

Estensore Foti

Commissione Tributaria Provinciale Bari

Sentenza n. 320 del 15/02/2007

Estensore Carrabba

Con la modifica introdotta all'art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 dal D. L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, è stata attribuita la competenza in materia di fermo amministrativo all'Autorità Giudiziaria Tributaria.

Tuttavia, secondo le sentenze ora in commento (rispettivamente emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Catania e Bari), tale competenza riguarda esclusivamente provvedimenti di fermo sottesi a crediti aventi titolo in atti amministrativi di carattere tributario, con conseguente declinatoria della giurisdizione tributaria a favore di quella ordinaria per i provvedimenti di fermo sottesi a crediti aventi titolo in atti amministrativi *ratione materiae* devoluti alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

L'orientamento espresso dalle sentenze de quibus si rinviene pure nella sentenza depositata dall'undecima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma col n. 187 del 22 giugno 2007.

**PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO
AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI
DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA**

**SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINATORIA
E DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**

Commissione Tributaria Provinciale Catania – Sezione VI

Sentenza n. 525 del 28/12/2006

Estensore Foti

Commissione Tributaria Provinciale Bari

Sentenza n. 320 del 15/02/2007

Estensore Carrabba

**Commissione Tributaria Provinciale di Catania
Sentenza 28 dicembre 2006, n. 525
Estensore Foti**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso di cui in oggetto viene impugnato il provvedimento di fermo amministrativo emesso dal concessionario Monte Paschi Serit di Catania sul presupposto di una cartella avente ad oggetto somme dovute per contravvenzioni al codice della strada.

Va osservato al riguardo che la ricorribilità dinanzi a questa Commissione avverso i provvedimenti di fermo e ipoteca deriva dall'art. 26 quinquies L. 248/2006 laddove dispone testualmente: "all'art 19 comma 1 decreto legislativo 31/12/1992 n° 546 dopo la lettera e) sono inserite le seguenti "e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al'art 77 del D.P.R. 19/09/1973 n. 602" e-ter) il fermo dei beni mobili registrati di cui al'art. 86 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602".

Chiaramente la norma amplia il contesto degli atti impugnabili in quanto però sempre connessi al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria, come può desumersi da una interpretazione non solo logica e letteraria ma anche sistematica.

In vero l'art 26 quinquies fa riferimento all'iscrizione di ipoteca e al fermo di cui alla L. 602/73 che ha per oggetto la riscossione dei tributi, quindi a mezzi di tutela che hanno come fondamento il soddisfacimento concreto di pretese fiscali e non già di pretese, di diversa natura, vantate dallo Stato.

E peraltro la formulazione dell'art 2 del D. Lgs. 546/1992 (come modificato dalla L. 448/2001 e dalla L.248/2005), che identifica l'oggetto della giurisdizione con i tributi di ogni genere e specie, non consente un travalicamento di potere ,che si concreterebbe nell'esercizio di una giurisdizione spettante al giudice ordinario e al giudice amministrativo.

PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO
AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI
DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA

SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINATORIA
E DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Commissione Tributaria Provinciale Catania – Sezione VI

Sentenza n. 525 del 28/12/2006

Estensore Foti

Commissione Tributaria Provinciale Bari

Sentenza n. 320 del 15/02/2007

Estensore Carrabba

Deriva conclusivamente che il fermo e l'ipoteca in quanto derivanti da crediti dello Stato non assimilabili ai tributi, anche se riscuotibili mediante ruoli e cartelle analogamente ai tributi (quali sanzioni pecuniari amministrative o penali) non possono costituire oggetto di impugnazione dinanzi alla commissione tributaria bensì di azione dinanzi altre autorità giudiziarie.

Nella specie l'impugnato provvedimento di fermo trova la sua ragione di essere in una cartella relativa al pagamento di una somma dovuta per contravvenzione al codice della strada e l'impugnazione proposta deve ritenersi inammissibile perché difetta il presupposto relativo alla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice tributario.

È appena il caso di osservare poi che il difetto di giurisdizione in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, può essere dichiarato anche nel corso di cui al procedimento cautelare previsto dall' art 47 del D. Lgs. 546/1992.

P.Q.M.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo al ricorso di cui in premessa.

Così deciso in Catania addì 21 novembre 2006

Sentenza depositata in Segreteria addì 28 dicembre 2006

Il Giudice Tributario: Cons. Giuseppe Foti

**PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO
AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI
DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA**

**SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINATORIA
E DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**

Commissione Tributaria Provinciale Catania – Sezione VI
Sentenza n. 525 del 28/12/2006
Estensore Foti

Commissione Tributaria Provinciale Bari
Sentenza n. 320 del 15/02/2007
Estensore Carrabba

Commissione Tributaria Provinciale di Bari
Sentenza 15 febbraio 2007, n. 320
Estensore Carrabba

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data - D.G., titolare della omonima ditta - proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso il provvedimento di fermo di beni mobili n- eseguito dalla E.TR. S.p.A. e notificato il - relativo alla cartella di pagamento n- con la quale veniva intimato il pagamento di euro - per omessi contributi previdenziali in favore dell'INPS di Bari, comprensivi di interessi di mora, aggi, e spese.

Deduceva il ricorrente: a) la illegittimità della cartella in quanto in essa non era indicato il termine per proporre ricorso e la commissione tributaria competente; b) la violazione e/o la falsa applicazione dell'art.2759 c.c., che esclude la pignorabilità dei beni strumentali dell'imprenditore.

La E.TR. S.p.A. non si costituiva.

In data odierna, alla presenza del solo rappresentante del ricorrente si è svolta l'udienza di trattazione, all'esito della quale il Collegio decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarato d'ufficio il difetto di giurisdizione di questa Commissione Tributaria.

Invero, il ricorrente col proposto atto di impugnazione del fermo di beni mobili operato dalla concessionaria E.TR. S.p.A. ha inteso contestare l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'Inps ed esposti nella cartella di pagamento contestata, ed ha giustificato la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria, evidenziando un

*PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO
AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI
DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA*

*SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINATORIA
E DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA*

Commissione Tributaria Provinciale Catania – Sezione VI

Sentenza n. 525 del 28/12/2006

Estensore Foti

Commissione Tributaria Provinciale Bari

Sentenza n. 320 del 15/02/2007

Estensore Carrabba

vizio proprio della cartella e, nel merito, l'impignorabilità dei beni dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2759 c.c.

Ebbene, a mente del disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 546/92, la giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie provinciali e regionali e sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie così come elencati nell'indicato art. 2. L'individuazione delle materie, sulle quali si esercita la giurisdizione delle Commissioni, avviene in base al contenuto di natura erariale delle controversie, con esclusione di quelle aventi un contenuto diverso.

L'elencazione della materia di competenza deve ritenersi tassativa, trovando la sua fonte nella legge.

La controversia introdotta dalla ricorrente, avente come oggetto del contendere i contributi previdenziali dovuti all'Inps per i lavoratori dipendenti, è attribuita alla giurisdizione ordinaria - sezione del lavoro e, in quanto tale, andava proposta davanti al giudice ordinario. Del resto, la prova che anche l'odierno ricorrente fosse consapevole della competenza di quel giudice si ricava dalla circostanza che il D. ha proposto ricorso in data - avverso la stessa cartella di pagamento dinanzi al Tribunale di - Sez. Lavoro, che, nel fissare l'udienza di comparizione delle parti, non ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale opposta.

La stessa disposizione di cui all'art. 35, comma 26-quinquies del d.l. 223 del 4/7/06, nello estendere alla competenza delle Commissioni Tributarie la impugnazione (art. 19 d.lgs. 546/92) anche del fermo di beni mobili e della iscrizione ipotecaria, ha fatto espresso richiamo alle disposizioni degli artt. 77 e 86 del dpr n. 602/73, che attengono alla riscossione e recupero di crediti erariali e non già di crediti di altra natura.

D'altra parte, la riscossione di crediti non erariali affidata ai concessionari non altera la natura del credito per il quale si procede, nè tanto meno determina un mutamento di giurisdizione.

PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO
AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI
DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA

SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINATORIA
E DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Commissione Tributaria Provinciale Catania – Sezione VI

Sentenza n. 525 del 28/12/2006

Estensore Foti

Commissione Tributaria Provinciale Bari

Sentenza n. 320 del 15/02/2007

Estensore Carrabba

Il recupero di crediti previdenziali, come nel caso in esame, e la controversia che ne deriva appartengono alla competenza esclusiva dei G.O., con il conseguente difetto di giurisdizione di questa Commissione tributaria.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione. Spese compensate.

Così deciso in Bari addì 06 dicembre 2006.

Sentenza depositata in Segreteria addì 15 febbraio 2007

Il Giudice Tributario: Dott. Giuseppe Carabba